IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **54**

DI DATA: **01/03/2023**

OGGETTO: **APPROVAZIONE, SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA ESTIMATIVA AI FINI DELLA PROROGA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE AD ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. E SIMULAZIONE ESTIMATIVA AI FINI DELLA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AD ALTRA SOCIETÀ PRIVATA PER INSEDIAMENTO NEL CAMPUS DI BASOVIZZA - CIG: Z843A27843**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☐ impegno Rif. 012PGI dd. 9/3/2023

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- Area Science Park detiene la maggioranza del capitale di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., alla quale ha conferito, a titolo di partecipazione al capitale, il diritto di superficie su alcune aree del Campus dell'Area Science Park di Basovizza;
- il diritto di superficie costituito sui terreni su cui insistono la macchina di luce Elettra, l'acceleratore lineare FERMI, nonché tutti gli edifici ospitanti i locali tecnici a supporto, i laboratori e gli uffici si estinguerà per scadenza del termine il 23.12.2031 e che il termine della società è da statuto stabilita al 31.12.2045;
- con la nota del Presidente e Amministratore Delegato della Società in parola, prof. Alfonso Franciosi, di data 26 luglio 2022, sono stati condivisi i progetti infrastrutturali strategici attualmente in corso, che estendendosi ben al di là dell'attuale scadenza del diritto di superficie rendono opportuno allineare le scadenze del diritto di superficie e della durata della Società stessa;
- è interesse della Società Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. allineare le scadenze della durata della Società e del diritto di superficie in oggetto, estendendo quest'ultimo fino al 31 dicembre 2045, e che tale operazione coincide altresì con l'interesse dell'Ente in ordine agli obiettivi strategici statutari di Area Science Park di sviluppo e valorizzazione delle infrastrutture di ricerca e dei progetti strategici a esse collegate;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Area Science Park di data 28 ottobre 2022, n. 78 l'Amministrazione ha ritenuto di dare mandato al Direttore Generale di effettuare, tramite i competenti uffici dell'Ente, le verifiche tecniche ed economiche finalizzate a valutare l'opportunità e le condizioni dell'estensione della durata del diritto di superficie, come da richiesta di Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A., fino al 31.12.2045, quale conferimento in natura destinato a coprire l'aumento di capitale riservato ad Area Science Park;
- al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo e la valorizzazione del Parco Scientifico Tecnologico riportati nel Piano Triennale delle Attività 2023-25, è volontà dell'Amministrazione verificare, altresì, attraverso una simulazione estimativa, l'opportunità di concedere in diritto di superficie una area di circa 3.000 mq sita nel Campus di Basovizza;

RITENUTO di procedere all'affidamento di un contratto di servizio per la perizia estimativa ai fini della proroga del diritto di superficie ad Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e la simulazione estimativa ai fini della possibile concessione in diritto di superficie ad altra società privata per insediamento nel campus di Basovizza al fine di consentire il tempestivo avvio del previsto partenariato pubblico-privato per l'efficientamento energetico delle macchine di luce

VERIFICATO che tale perizia viene svolta sui terreni e su aree su cui insistono tutti gli edifici ospitanti i laboratori e i locali tecnici a supporto delle relative attività di ricerca e che pertanto sono utilizzati o comunque sono destinati ai fini istituzionali;

VISTI:

- l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021 che consente di procedere mediante affidamento diretto per l'acquisto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificata dal D.L. n. 52/2012, nella

formulazione introdotta dalla Legge di conversione n. 94/296 e s.m.i. in merito all'obbligo delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MEPA per importi uguali o superiori ad euro 5.000,00, IVA esclusa

- - l'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che dispone "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca";

RILEVATO che il geometra Luca Passador con studio in Corso Umberto Saba 6 34134 Trieste C.F. PSSLCU75H04L424S.P.I. 01097240327, ha recentemente svolto per conto di Elettra-Sincrotrone Trieste l'incarico della stesura della perizia estimativa finalizzata alla permuta di beni immobili e relativi diritti di superficie di proprietà tra AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park" ed "Elettra Sincrotrone Trieste – Società Consortile per Azioni", con piena soddisfazione di entrambe le Amministrazioni interessate, dimostrando elevata diligenza, professionalità e competenza;

CONSIDERATO che il suddetto professionista ha pertanto già acquisito adeguata conoscenza delle caratteristiche dell'area e degli immobili oggetto dell'incarico e delle esigenze degli Enti interessati e può pertanto predisporre i documenti estimativi in tempi rapidi e compatibili con le tempistiche già programmate, limitando ulteriori indagini ed approfondimenti specifici;

ATTESO che per le motivazioni di cui sopra il geometra Luca Passador può inoltre contenere gli oneri per l'esecuzione dell'incarico in oggetto e quindi formulare un preventivo economicamente conveniente per lo svolgimento delle prestazioni previste;

VISTO il preventivo d'offerta del geometra Luca Passador, da cui si evince effettivamente una sostanziale riduzione del costo orario rispetto a quanto previsto dalle tariffe giudiziali art. 13 D.M. 30.05.2002 e che prevede per le prestazioni sopra indicate un costo complessivo di euro 9.400,00 (contributi previdenziali CIPAG ed IVA esclusa), che viene ritenuto congruo e vantaggioso per l'Ente;

RITENUTO di affidare il contratto al geometra Luca Passador ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., al prezzo di euro 9.400,00 (contributi previdenziali CIPAG ed IVA esclusa) in pendenza della verifica sui requisiti generali di legge in capo all'affidatario al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività concernenti il partenariato indicato in premessa

RITENUTO di approvare la proposta contrattuale allegata alla presente disposizione;

DATO ATTO:

− che il CIG attribuito a questa procedura è il n. Z843A27843;

− che il responsabile del presente procedimento è il Direttore Generale;

DISPONE

− di affidare il contratto al geometra Luca Passador con studio in Corso Umberto Saba, 6 34134 Trieste C.F. PSSLCU75H04L424S.P.I. 01097240327, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., al prezzo di euro 9.400,00 (contributi previdenziali CIPAG ed IVA esclusa);

− di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

− di impegnare l'importo di euro 11.000,00 CIPAG ed eventuali bolli, imposte e oneri accessori necessari allo svolgimento dell'incarico compresi, sul cap. 30311 del bilancio 2023, progetto 99165, che presenta la necessaria disponibilità;

− di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura commerciale dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
01.03.2023
13:12:09
GMT+01:00

Allegato: proposta contrattuale

Al
Geom. Luca Passador
Via C. De Rittmeyer, 14
34126 – Trieste (TS)
C. F. PSSLCU75H04L424S
P. IVA 01097240327

Trasmissione via PEC: luca.passador@geopec.it

Trieste,

Oggetto: **PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA ESTIMATIVA AI FINI DELLA PROROGA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE AD ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. E SIMULAZIONE ESTIMATIVA AI FINI DELLA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AD ALTRA SOCIETÀ PRIVATA PER INSEDIAMENTO NEL CAMPUS DI BASOVIZZA– CIG: Z843A27843**

Con la presente, facendo seguito agli accordi intercorsi, si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI PERIZIA ESTIMATIVA AI FINI DELLA PROROGA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE AD ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. E SIMULAZIONE ESTIMATIVA AI FINI DELLA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AD ALTRA SOCIETÀ PRIVATA PER INSEDIAMENTO NEL CAMPUS DI BASOVIZZA
CIG: Z843A27843

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato da Anna Sirica, Direttore Generale, domiciliata per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominata "l'Amministrazione";

premesso che

1. L'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park per lo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico può costituire diritti reali su fondi, fabbricati e altri beni;
2. l'Amministrazione detiene la maggioranza del capitale di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.a., alla quale ha conferito, a titolo di partecipazione al capitale, il diritto di superficie su alcune aree del comprensorio dell'Area Science Park di Basovizza;
3. il diritto di superficie costituito sui terreni su cui insistono la macchina di luce Elettra, l'acceleratore lineare FERMI, nonché tutti gli edifici ospitanti i locali tecnici a supporto, i laboratori e gli uffici si estinguerà per scadenza del termine il 23.12.2031 e che il termine della società è da statuto stabilita al 31.12.2045;
4. è interesse della Società Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. allineare le scadenze della durata della Società e del diritto di superficie in oggetto, estendendo quest'ultimo fino al 31 dicembre 2045, e che tale operazione coincide altresì con l'interesse dell'Ente i in ordine agli obiettivi strategici statutari di Area Science Park di sviluppo e valorizzazione delle infrastrutture di ricerca e dei progetti strategici a esse collegate;
5. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 ottobre 2022, n. 78 l'Amministrazione ha ritenuto di dare mandato al Direttore Generale di effettuare, tramite i competenti uffici dell'Ente, le verifiche tecniche ed economiche finalizzate a valutare l'opportunità e le condizioni dell'estensione della durata del

diritto di superficie, come da richiesta di Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A., fino al 31.12.2045, quale conferimento in natura destinato a coprire l'aumento di capitale riservato ad Area Science Park;
6. al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo e la valorizzazione del Parco Scientifico Tecnologico riportati nel Piano Triennale delle Attività 2023-25, è volontà dell'Amministrazione verificare, attraverso una simulazione estimativa, l'opportunità di concedere in diritto di superficie una area di circa 3.000 mq sita nel Campus di Basovizza;
7. con disposizione del Direttore Generale n. _____ di data _____, l'Amministrazione ha affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., il servizio di perizia estimativa ai fini della proroga del diritto di superficie ad Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e simulazione estimativa ai fini della concessione in diritto di superficie ad altra società privata per insediamento nel campus di Basovizza, al Geom. Luca Passador (di seguito denominato il Professionista/Appaltatore);
8. il Professionista conviene che il contenuto della presente proposta e del suo allegato definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Professionista ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
9. l'Amministrazione ha verificato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse riguardo le attività oggetto della presente proposta in capo al Professionista;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale.
2. Il Contratto sarà disciplinato:
 a. dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 c. dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf;
 d. dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf
3. Faranno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
 a. Il Preventivo d'offerta del Geometra Passador di data 22/02/2023 nr. 02-04;
4. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività di:
 a) Fase A: verifiche tecniche per il calcolo del valore di stima del diritto di superficie concesso dalla Committente alla società "Elettra – Sincrotrone Trieste S.c.p.a." al fine di estenderlo dal 01.01.2031 fino al 31.12.2045;
 b) Fase B: le verifiche tecniche finalizzate alla simulazione del valore del diritto di superficie di una nuova area di circa 3.000 mq del Campus di Basovizza ad altra società privata.

La responsabilità dell'esecuzione delle attività sopracitate sarà affidata al Professionista Luca Passador.

ART. 2 BIS - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Al fine di espletare le richieste prestazionali sopra riportate, l'incarico professionale prevede:

a) Fase A: **Perizia di Stima analitica per la proroga del diritto** di superficie attualmente esistente sui terreni in C.C. di Basovizza, a favore della "Elettra – Sincrotrone Trieste S.c.p.a.", dalla scadenza attuale del 31/12/2031 fino al 31/12/2045.
La perizia deve essere redatta secondi i principi e criteri e nelle forme richieste dall'art. 2343-ter del Codice civile e deve far seguito quale aggiornamento ai precedenti documenti peritali redatti, comunque sostituendoli in toto ad ogni effetto.
Tale attività comprenderà:
 - **Ricerche catastali e tavolari** per il reperimento della documentazione depositata presso l'ufficio tavolare per l'individuazione dei confini, la verifica delle superfici e la verifica dei diritti in essere;
 - **Richiesta Certificato di destinazione urbanistica per le aree in cessione** con predisposizione della documentazione, richiesta e ritiro certificati;
 - **Perizia di Stima analitica** volta a calcolare il diritto di superficie dell'intero comprensorio in diritto al Sincrotrone;
 - **Elaborazione di tutti i dati acquisiti e produzione elaborati,** comprese le riunioni con la committenza, l'asseverazione presso il Tribunale di Trieste, consegna e quant'altro necessario alla definizione del contratto;
 - **Eventuale Piano Tavolare Catastale,** per l'individuazione in mappa del diritto di superficie, estensione delle particelle superficiarie.

 Per l'esatta individuazione dell'impegno, si rinvia ai seguenti documenti disponibili agli atti dell'Amministrazione:
 - Relazione di Perizia stragiudiziale tecnico estimativa redatta il 12 ottobre 2012 dal geom. Euro Clai;
 - Perizia estimativa per permuta beni immobili e relativi diritti di superficie di proprietà "AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park" ed "Elettra Sincrotrone Trieste – Società Consortile per Azioni" redatta il 20 maggio 2019 dal geom. Luca Passador;

b) Fase B: **Simulazione estimativa del valore del diritto di superficie** di una area di circa 3.000 mq da concedere ad altra società privata per insediamento nel Campus di Basovizza per un periodo di anni 30.
Detta area, determinata in funzione degli indici e parametri riportati nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate al PRGC zona omogena P, sarà parzialmente utilizzata per viabilità, parcheggi di pertinenza e interventi di ripristino e indici ambientali. Indicativamente l'area interesserà le p.p.c.c.n.n. 712/1, 712/2, 713/1, 713/2, 713/4, 713/5 del F.M. 7 del C.C. di Basovizza.

L'incarico professionale comprende la presentazione ad Area Science Park, per ogni fase di elaborazione, di documenti preliminari per l'ottenimento di pareri favorevoli a procedere da parte delle società titolari.

l'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto sarà attivo con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e dovrà concludersi tassativamente entro 60 giorni solari per entrambe le fasi.
2. Il termine indicato è comprensivo del tempo necessario per la le ricerche documentali, le richieste dei certificati previsti dalle normative vigenti ed i tempi necessari per il coordinamento con l'Amministrazione committente.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € 9.400,00 (novemilaquattrocento) IVA, CIPAG, bolli imposte e altri oneri accessori esclusi. Detto importo verrà corrisposto al Professionista entro 60 giorni dall'emissione della fattura emessa a completamento delle prestazioni di cui all'art. 2.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e riportare il seguente codice **CIG n. Z843A27843**;
3. La fattura, redata secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
4. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
5. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. In particolare, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
6. L'importo della già menzionata fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dal Professionista.

ART. 5 - SICUREZZA

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Le Parti si impegnano, inoltre, a dare l'opportuna informazione sulle norme di sicurezza e sui comportamenti da tenere nello svolgimento di attività reputate pericolose ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

ART. 6 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano - per sé, per i loro dipendenti e aventi causa - a non divulgare e a non fare divulgare, a non utilizzare e a non fare utilizzare, né nel corso dell'esecuzione del presente contratto, né successivamente, alcun dato afferente alle loro attività e a mantenere riservate, anche successivamente all'esecuzione del presente incarico, tutte le informazioni ricevute dall'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano ad informare i propri dipendenti del carattere confidenziale delle informazioni riservate, dell'obbligo assunto ai sensi del precedente paragrafo e a fare quanto necessario per adempiere a tale obbligo.
3. È fatto, altresì, divieto alle Parti, ai loro dipendenti e aventi causa di riprodurre, utilizzare, cedere, per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto, disegni, modelli, programmi e descrizioni di impianti, processi o prodotti.
4. Anche il presente contratto e i relativi allegati, l'oggetto delle prestazioni da esso previste, le modalità dell'adempimento delle obbligazioni, non potranno essere oggetto di diffusione e di informazione pubblicitaria da parte e nell'interesse delle Parti.
5. In caso di consegna a terzi di informazioni o documenti riservati, le Parti avranno l'obbligo di imporre al terzo analogo obbligo di riservatezza, ferma restando la loro responsabilità, come previsto al successivo paragrafo, per qualsiasi eventuale inadempimento di detto terzo al suindicato obbligo di riservatezza.
6. Le Parti si assumono la responsabilità per ogni danno che derivi all'altra parte contraente come conseguenza diretta o indiretta dell'inadempimento di quanto previsto ai precedenti paragrafi.

ART.7 - UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. I risultati di tutta l'attività eseguita dal Professionista in esecuzione del presente contratto saranno di esclusiva e totale proprietà dell'Amministrazione.
2. Il Professionista non potrà pubblicare, divulgare o comunicare a terzi alcuna informazione concernente il presente contratto in qualsiasi forma, salvo aver acquisito uno specifico consenso scritto da parte dell'Amministrazione che preciserà forma e contenuti della pubblicazione, divulgazione o comunicazione. In assenza di risposta esplicita tale consenso si considererà accordato trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Professionista. L'Amministrazione, proprietario esclusivo del diritto di copyright relativamente all'elaborato finale dell'analisi oggetto del presente contratto, potrà pubblicarlo, divulgarlo o comunicarlo in qualsiasi forma, ivi compresa la diffusione mediante Internet. A tal fine l'Amministrazione si impegna a citare che lo stesso è stato realizzato con la collaborazione del Professionista.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente Contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, il Professionista si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. Il Professionista si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z843A27843**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. Il Professionista si impegna a indicare il codice sopra indicato in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; il Professionista si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il Professionista si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Professionista si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Professionista è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Professionista non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 10 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. D) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 - PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. Costituisce inadempimento che dà titolo per l'applicazione della penale la mancata esecuzione del servizio entro il termine di cui all'art. 3.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 15 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Professionista se non sia stata approvata da Area Science Park.

ART. 16 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 17 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 18 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico di ciascuno dei due contraenti in eguale misura e le eventuali spese di registrazione verranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

L'Appaltatore Il Direttore Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 6 – Clausole di riservatezza
Art. 7 – Utilizzazione dei risultati
Art. 10 – Recesso per giusta causa
Art. 12 – Risoluzione per inadempimento
Art. 14 – Penali
Art. 17 - Foro di competenza

L'Appaltatore

ALLEGATI: - PREVENTIVO DEL PROFESSIONISTA DI DATA 22/02/2023 nr. 02-04